

È ben nota la resistenza della Amministrazione pubblica a recepire, nei contratti instaurati (anche) per l'erogazione di pubblici servizi, le logiche del Dlvo n. 231/2002 relativo alla «*lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali*», che potrebbe invece incidere (anche) nella disciplina dei rapporti relativi alle prestazioni di assistenza farmaceutica erogate dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che è stata fissata dall'articolo 48 della Legge n. 833/1978 ed è stata riformata dall'articolo 8, comma 2 del Dlvo n. 502/1992.

Tale incidenza è ricavabile dall'espresso riferimento della "novella" alle «*transazioni commerciali*» (articolo 2), concluse «*a far data dall'8 agosto 2002*» (articolo 11) dalle «*imprese*» anche con la «*Amministrazione pubblica*», che comportano la «*consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo*» (articolo 2), in relazione alla corresponsione degli interessi moratori per il ritardato pagamento del relativo corrispettivo che non sia determinato dalla «*impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili al debitore*» (articolo 3) e in relazione all'automatica loro decorrenza «*dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento*» ovvero, in mancanza di un tale termine, dalla scadenza del termine legale di «*trenta giorni*» dalla data della fattura di pagamento o di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, «*senza che sia necessaria la costituzione in mora*» (articolo 4), e in misura pari al «*saggio d'interesse delle operazioni di rifinanziamento della banca centrale europea maggiorato di sette punti percentuali*» - di cui deve essere data semestralmente notizia dal ministero dell'Economia e della Finanza (articolo 5) - oltre al rimborso dei «*costi di recupero*» (articolo 6), fatta «*salva la vigente disciplina più favorevole al creditore*» (articoli 6 e



11) e con l'espressa previsione di «*nullità*», rilevabile anche d'ufficio di ogni accordo - pur possibile - sulla data di pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento «*quando risulti gravemente iniquo in danno al creditore*» (articolo 7), che può essere fatta valere anche dalle associazioni di categoria degli imprenditori (articolo 8).

INTERESSI LEGALI E MAGGIOR DANNO

Pare pacifico che, tra le «*prestazioni di servizi*» che hanno per contenuto la consegna di «*merci*» (articolo 2), siano ricomprese le «*transazioni commerciali*» concluse dai titolari delle farmacie, che svolgono la professione nell'esercizio di un'impresa organizzata per l'erogazione dell'as-

Denontie secrete

In sede di rinnovo della Convenzione farmaceutica non può essere dimenticata la portata del Decreto 231/2002 in relazione agli inadempimenti, talora cronici, delle Aziende sanitarie locali

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

sistenza farmaceutica garantita agli assistiti «per conto» delle Aziende sanitarie locali e si convenzionano con tali «organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale» (articolo 2), per la disciplina di tale rapporto, e che tali «transazioni commerciali» ricadano, sul piano soggettivo e sul piano oggettivo, nella disciplina di cui Dlvo n. 231/2002. Detta normativa si pone, peraltro, in evidente contrasto con la previsione della (vigente) *convenzione farmaceutica*, resa esecutiva con il Dpr n. 371/1988, che ha fissato un termine di pagamento (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state erogate le relative prestazioni: articolo 8, comma 5, Dpr n. 371/1998), ma ha anche indicato «un saggio d'interesse non superiore a quello legale» per l'ipotesi di ritardato pagamento (articolo 8, comma 5, Dpr n. 371/1998), così ricalcando la previsione normativa secondo cui, in relazione a tali prestazioni, «per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato (...) non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali» (articolo 8, comma 2, lett. b), Dlvo n. 502/1992). Tutto ciò, fatto salvo il risarcimento del «maggior danno» di cui all'articolo 1224 del Codice civile, non certo inapplicabile alla fattispecie, tant'è che «è fondata la pre-

tesa di liquidazione degli interessi legali e del maggior danno - da quantificare con riferimento al costo del denaro e, precisamente, allo scarto tra interesse legale e il tasso di interesse praticato sul mercato dalle banche alla migliore clientela - in virtù della presunzione legata all'attività imprenditoriale dei farmacisti creditori, che hanno subito un danno patrimoniale in dipendenza del mancato adempimento dell'ente erogatore dell'assistenza farmaceutica nel pagamento delle relative prestazioni» (Tar Lazio, Roma, 28 maggio 2003, n. 4831).

GRAVE INIQUITÀ

Le associazioni di categoria non mancheranno certo di far valere (ai vari livelli e nelle opportune sedi) la tutela degli interessi collettivi dei loro iscritti, riconducendoli nelle logiche comunitarie del Dlvo n. 231/2002, tenendo peraltro conto della possibilità di accordi in deroga, che viene prevista nello stesso provvedimento (articolo 4, comma 1 sulla mora *ex re* e articolo 5, comma 1 sul saggio d'interessi), cui ha fatto testuale riferimento il ministero dell'Economia e delle Finanze nelle direttive impartite, al riguardo, ai funzionari responsabili dell'attività contrattuale della Amministrazione pubblica (Circolare 14 gennaio 2003, n. 1).

A una tale presa di posizione può

peraltro essere opposto che «l'accordo sulla data di pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alle condizioni dei contraenti ed ai rapporti concernenti tra i medesimi nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno al creditore» (articolo 7, Dlvo n. 231/2002) e che una tale «iniquità» è aggravata dal protrarsi delle trattative per il rinnovo della «convenzione farmaceutica», nata già *in prorogatio!*

Mentre appare decisivo (ancora una volta) il riferimento alla giurisprudenza secondo cui «sono illegittime e vanno annullate le clausole attinenti alla disciplina di termini, condizioni e modalità dei pagamenti delle forniture di medicinali, da parte un'Amministrazione sanitaria, in ordine alla riduzione del tasso d'interesse dovuto dal debitore in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della fornitura, perché inserenti una palese sperequazione tra le controparti in sede di esecuzione del rapporto, il quale deve invece essere ispirato al principio di parità contrattuale dei contraenti che regola anche i rapporti di carattere paritetico tra privato e Amministrazione pubblica» (Tar Toscana, 15 gennaio 2004, n. 30).